

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Legge 30 dicembre 2020, n. 181

N. 1620 /CS DEL 01.10.2021

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE


Oggetto: Recepimento e approvazione Convenzione tra questa Azienda e l'Agenzia Associazione Svi.Ma.G. con sede legale in Catanzaro per lo svolgimento dei tirocini formativi.

L'anno duemilaventuno, il giorno 01 del mese di ottobre il Commissario Straordinario, D.ssa Maria Pompea Bernardi, nominata con Decreto del Commissario ad Acta, n° 7 del 8.01.2021, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento in oggetto.

U.O. GESTIONE E SVILUPPO UMANO E FORMAZIONE

Il Dirigente e il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

**Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Nunziatina Condipodaro Marchetta**



**Il Direttore
Dott. Gianfranco Ielo**



Il Direttore dell'U.O. Gestione Economico-Finanziaria

Attesta che la spesa di €. _____ scaturente dalla presente proposta graverà sul conto n. _____ del bilancio economico patrimoniale del corrente anno (oppure dell'anno _____) - centro di costo _____

**Il Dirigente
Dr. Antonio Zappone**

U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Premesso

- Che l'Agenzia Associazione Svi.Ma.G. con sede legale in Catanzaro via Alessandro Turco n.45 e sede operativa a Catanzaro via Piazza Duomo n. 1 P. Iva/C.F. 02987600794/97058430790 nella persona del legale rappresentante Dott. Costantino Vincenzo, Presidente dell'Ente Attuatore, autorizzato con Decreto Dirigenziale del dipartimento Regionale dello Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n.5286 del 29/04/2019 e 5197 del 08/05/2020, per il progetto di Qualifica per Operatore Socio Sanitario(OSS) e 922 del 06/02/2021 per il progetto di qualifica per la Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria(OSSS), ha chiesto la disponibilità ad attivare una convenzione per lo svolgimento di tirocini di formazione per i propri studenti;

Vista

- La proposta di Convenzione trasmessa dalla predetta Agenzia Associazione Svi.Ma.G.;

Dato Atto

- L'Agenzia Associazione Svi.Ma.G. garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile contro terzi degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica, presso compagnie assicurative operanti nel Settore;
- Che l'attività di tirocinio viene effettuata a mero scopo formativo e di orientamento e non può costituire premessa per un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della L. n. 196/1997;

Visti

- La Delibera n. 597/C del 25/03/2009 con la quale è stato approvato il regolamento interno per lo svolgimento dei tirocini;
- Il D.M. 25 marzo 1998 n.142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196 del 24/06/1997, sui tirocini formativi e di orientamento",

Ritenuto

- Poter recepire e approvare la Convenzione di che trattasi, qui allegata quale parte integrante;

Tenuto Conto dell'istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento che attesta la regolarità tecnica e legittima del presente atto;

Propone

- Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente confermati e trascritti:
- Di recepire e approvare la Convenzione tra questa Azienda e l'Agenzia Associazione Svi.Ma.G. per lo svolgimento dei tirocini formativi per i propri studenti, qui allegata quale parte integrante;

- Di dare atto che la Convenzione avrà durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata con accordo specifico sottoscritto da entrambe le parti.
- Di dare atto che il presente contratto non comporta spesa.

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Nunziatina Condipodaro Marchetta



Il Direttore
Dott. Gianfranco Ielo



II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta dell'U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione avente per oggetto "Recepimento ed approvazione Convenzione tra questa Azienda e l'Agenzia Associazione Svi.Ma.G. con sede legale in Catanzaro per lo svolgimento dei tirocini formativi"

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario Aziendale:

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti:

- Di recepire e approvare la Convenzione tra questa Azienda e l'Agenzia Associazione Svi.Ma.G. per lo svolgimento dei tirocini formativi per i propri studenti, qui allegata quale parte integrante;
- Di dare atto che la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale, rinnovabile mediante manifestazione di volontà di entrambe le parti;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa

Letto, confermato e sottoscritto


Il Direttore Amministrativo Aziendale
Dott.ssa *Elisabetta Rosa Tripodi*



Referente Sanitario Aziendale
Dott. Antonio Talesa



II COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Maria Pompea Bernardi



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE PRATICA E DEL
TIROCINIO FORMATIVO PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO –
SANITARIO (OSS) e FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA
SANITARIA (OSSS)**

TRA

L'**Agenzia Associazione Svi.Ma.G.** con sede legale in Catanzaro Via Alessandro Turco n. 45 e sede operativa a Catanzaro Via Piazza Duomo n. 1, P.IVA/C.F. **02987600794/97058430790** nella persona del legale rappresentante Dott. Costantino Vincenzo, nato il 06/02/1961 a **Catanzaro (CZ)** ed ivi residente in Via Anna Bona Barbieri 8/D Presidente dell'Ente attuatore, autorizzato con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali n. **5286** del 29/04/2019 e **5197** del 08/05/2020, per il progetto di Qualifica per Operatore Socio Sanitario (OSS) e **922** del 06/02/2020 per il progetto di qualifica per la Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria (OSSS)

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con sede legale in Via Dante Alighieri n. 67 Vibo Valentia C.F. P.I. 028664420793, qui rappresentata dalla Dottoressa Maria Pompea Bernardi, nata a Cariati (CS) il 05/05/1960, C.F. BRNMPN60E45B774J Rappresentante legale, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso Sede Legale, di seguito denominata "*Azienda*";

Premesso che:

- L'Agenzia Formativa opera nell'ambito della formazione professionale ed intende avviare un corso di formazione per Operatore Socio-Sanitario, giusto affidamento/autorizzazione di cui al decreto del Dirigente del settore N° 4 - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria n. 5286 del 29/04/2019 e n. 5197 del 08/05/2020 e n. 922 del 06/02/2020.
- Il progetto approvato prevede la durata complessiva dei moduli di base e professionalizzanti stabiliti dal provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 22 febbraio 2001 inerente l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore Socio Sanitario e dalle Linee di Indirizzo di cui alla D.G.R.n. 155/2017 in particolare:
 1. La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato con le assenze il 10 per cento del monte ore complessivo. La frequenza alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazioni delle presenze.
 2. Il modulo professionalizzante prevede esercitazioni, per un numero di 100 ore. La metodologia e gli obiettivi delle esercitazioni, legate ad ogni formativa, verranno decisi, dalla direzione didattica del corso.
 3. Il tirocinio si articola su 450 ore, di cui 150 in ambito sociale, 100 in ambito socio-sanitario e 200 in ambito sanitario e si svolge in ambiente ospedaliero e presso le

strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ed è finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche dei singoli moduli professionalizzanti.

4. Il tirocinio in Formazione Complementare in Assistenza Sanitaria (OSSS) si articola su 250 ore, di cui 50 di esercitazioni in ambiente ospedaliero e 200 ore di Tirocinio professionalizzante da svolgersi in uno o più settori tra servizi di assistenza domiciliare, RSA; strutture socio assistenziali o socio sanitarie.
5. Il progetto della parte pratica e del tirocinio viene elaborato, per ciascuna unità formativa dei moduli professionalizzanti, prima dell'inizio del modulo e contiene:
 - Le attività da apprendere;
 - Le modalità e i tempi di tirocinio;
 - L'ambito sociale e/o sanitario dove si realizza il tirocinio;
 - Le modalità di verifica dell'apprendimento;
 - Il personale di assistenza e supervisione del servizio sede di corso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere gli allievi del corso indicato in premessa, mettendo a disposizione il personale utile a fornire supporto formativo.

L'attività del tirocinio formativo durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'Azienda sarà svolta con l'assistenza del personale che dovrà accompagnare il tirocinante durante le varie fasi di lavoro e favorire la sua esperienza pratica.

Art.2

Gli orari e le modalità di svolgimento saranno concordati tra l'Ente ed il soggetto ospitante, in relazione alle esigenze organizzative, strutturali e contingenti di quest'ultimo.

I periodi suddetti potranno subire delle modifiche, dovute ad esigenze organizzative dei soggetti firmatari della presente convenzione.

Art.3

L'attività si configura come esecuzione pratica degli apprendimenti presso la struttura formativa **Associazione Svi.Ma.G.**, pertanto agli allievi dovrà essere attribuita una mansione coerente con il progetto formativo.

Il rapporto di tirocinio formativo non può figurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'azienda ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. Durante il periodo di tirocinio formativo, il tirocinante, per quanto concerne orari e giorni di lavoro, dovrà attenersi a quanto concordato con il Tutor individuato, ai sensi delle Leggi Regionali, dall'Agenzia Formativa, ed adeguarsi al regolamento interno, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, quelle infortunistiche e alle festività stabilite.

Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ogni attività effettuata durante il tirocinio presso l'Azienda Ospitante, la stessa non dovrà sostenere alcuna spesa a carico del tirocinante né dovrà provvedere ad alcun compenso per il medesimo.

Art.4

Il personale del soggetto ospitante assicurerà la massima disponibilità nell'assistere il tirocinante nel suo percorso formativo, aiutando ad affrontare eventuali problematiche legate al tirocinio che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza.

Art.5

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, viene predisposta una scheda contenente:

il nominativo dell'Allievo;

il titolo del progetto e gli obiettivi attesi e raggiunti;

L'Ente **Associazione**

Svi.Ma.G. provvederà:

- All'assicurazione INAIL del tirocinante interessato e a comunicare alla stessa il luogo di svolgimento del tirocinio;
- Alla copertura assicurativa per responsabilità civili verso terzi;

Art.6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, al trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, che saranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o elaborazione automatizzata. Inoltre per fini statistici, i suddetti dati, **trattati esclusivamente in forma anonima**, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciamo richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili in base al decreto legge n. 196/03 e di adempiere ai relativi obblighi in esso previsti.

Art.7

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di tirocinio.

Art.8

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia di formazione professionale.

Art.9

La risoluzione di eventuali controversie è demandata al foro di Catanzaro.

Art.10

La presente convenzione avrà validità triennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata con accordo specifico sottoscritto da entrambe le parti.

Data / /2021

Letto approvato e sottoscritto.

L'Ente di formazione

L'Azienda Ospitante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia in data 01 / 10 / 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Vibo Valentia li 01 / 10 / 2021

Il Dirigente ~~Amministrativo~~

